



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 2500

Conversione in legge del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Sommario

NORME FONDAMENTALI	4
1- Modifiche art. 106 (Tavolo di monitoraggio-fabbisogni, funzioni e Unioni)	4
2- Integrazione fondi a supporto degli enti locali disposte dal dl 34	6
3- Agevolazioni sul prelievo relativo ai rifiuti	7
4- Proroga del termine e modalità di determinazione delle previsioni per i bilanci degli enti locali	8
5- Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell’avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni	9
6- Anticipazioni di liquidità	10
7- Pagamento FSC e spettanze enti locali da Ministero dell’interno	11
8- Sospensione concorso alla manovra di finanza pubblica di Città metropolitane e Province	11
9- Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali	12
10- Enti in riequilibrio. Sospensione di termini	12
11- Enti in riequilibrio (sospensione termini “dissesto guidato”)	13
12- Sospensione termini dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	13
13- Parametri di deficitarietà strutturale	15
14- Rinegoziazione mutui enti in dissesto	15
15- Anticipazioni del prezzo- Modifiche all’art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici	15
16- Facoltà di finanziamento welfare aziendale	16
17- Fondo per Comuni ad alta vocazione turistica	17
18- Modifica al pagamento debiti enti locali (art. 116)	17
19- Rinvio termine pagoPA	18
20- Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli Enti locali	19
21- Deroghe Testo Unico delle Società Pubbliche (d.lgs. 175/2016)	20
NORME TRIBUTARIE	21
22- Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico	21
23- Imposta di soggiorno	21

24- Locazioni brevi.....	22
25- Facoltà di prevedere ulteriore esenzione della TOSAP	22
26- Correzioni alla legge 160/2019 (Riscossione diretta società in house e Maggiorazione ex-Tasi)	23
27- Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali	24
28- Norma interpretativa su ristoro IMU-porti (art. 1, comma 582, n. 205/17)	24
MOBILITÀ SOSTENIBILE	25
29- Casa avanzata (e linea di arresto avanzata)- art. 229	25
30- Corsia ciclabile- art. 229	25
31- Ciclabilità nelle corsie del TPL- art. 229	25
32- Doppio senso ciclabile in strade a senso unico- art. 229	26
33- mobilità scolastica- art. 229	27
34- semplificazione ZTL attraverso l'installazione di telecamere- art. 229	28
35- Contrasto alla sosta abusiva per promuovere la sicurezza stradale di pedoni e ciclisti, tutelare il trasporto pubblico e la sua velocità commerciale, tutelare gli stalli dei servizi di mobility sharing e ricarica elettrica.....	29
CULTURA	30
36- Art 25- Contributo a fondo perduto	30
37- Art. 181-Sostegno delle imprese di pubblico esercizio	30
38- Art. 183-Misure per il settore cultura	30
39- Art. 183-Misure per il settore cultura.....	31
40- Art. 183- Misure per il settore cultura	31
41- Art. 183- Misure per il settore cultura	32
42- Art. 184- Fondo cultura	33
43- Art 264- Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19	33
SCUOLA.....	34
44- Edilizia scolastica- Art. 232.....	34
EDILIZIA	34
45- Semplificazioni in materia edilizia	34
SPORT.....	35
46- Articolo 119-Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici	35
47- Disposizioni in tema di impianti sportivi-Art. 216.....	35
48- Disposizioni in tema di impianti sportivi- Art. 216.....	36
49- Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale- Art. 217	36
50- Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale- Art. 217	36
ULTERIORI PROPOSTE.....	37
51- Utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi.....	37
52- Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine...37	37
53- Efficacia delle graduatorie concorsuali.....	38
54- Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario	38
55- Semplificazione delle procedure assunzionali	39
56- Modifiche all'art. 1, comma 251 della legge 296/06.....	39
57- Modifiche all'art. 1, comma 732, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147	40
58- Modifiche all' art. 1 comma 733 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147	40
59- Sostegno delle imprese di pubblico esercizio - Art. 181	41

NORME FONDAMENTALI

1- Modifiche art. 106 (Tavolo di monitoraggio-fabbisogni, funzioni e Unioni)

All'articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “ai comuni,” sono inserite le parole alle unioni di comuni,”;
- b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “connesse all'emergenza Covid-19,” sono inserite le parole “anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,”;
- c) al comma 1, primo periodo, le parole “delle funzioni fondamentali”, sono sostituite da “delle rispettive funzioni”;
- d) al comma 1, secondo periodo, le parole “fabbisogni di spesa” sono sostituite da “fabbisogni finanziari”;
- e) al comma 2 le parole “fabbisogni di spesa”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “fabbisogni finanziari” e le parole “per l'espletamento delle funzioni fondamentali” sono abolite;
- f) al comma 1, terzo periodo, le parole “dell'adozione del decreto” sono sostituite dalle parole “dell'adozione dei decreti” e dopo le parole “Ministero dell'economia e delle finanze,” sono inserite le parole “di cui il primo”;
- g) al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:

“Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo.”;
- h) al comma 1, quarto periodo, le parole da “tra comuni” e “predetti comparti” sono sostituite da “tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati,” e sono aggiunte in fine le parole: “, compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.”;
- i) al comma 3, le parole “tra Comuni,” sono sostituite da “tra Stato, Comuni,”

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo la parola “fondamentali” è abolita.

Motivazione

La norma proposta riguarda cinque modifiche che si ritengono essenziali per un confronto tecnico proficuo in materia di monitoraggio degli effetti dell'emergenza sulla condizione finanziaria degli enti locali:

- in primo luogo (**lett. a**), si ritiene necessario includere le Unioni di comuni (e le Comunità montane in caso di loro persistenza) tra gli enti locali beneficiari di ristori per effetto della perdita di entrate da emergenza dovuta all'epidemia da virus Covid 19. Infatti, la loro esclusione determina una ingiustificata penalizzazione di modelli organizzativi “virtuosi” ed inoltre riduce in maniera iniqua l'ammontare complessivo delle entrate comunali da ristorare, in base alla diversa attribuzione di titolarità dovuta alla forma associata di erogazione di taluni servizi;
- in secondo luogo, la **lett. b)** esplicita il fatto che, ai fini della determinazione del fabbisogno, il tavolo di monitoraggio dovrà tener conto delle agevolazioni che gli enti locali – e in particolare i Comuni – abbiano deciso nella propria autonomia di applicare a fronte dell'emergenza;
- con le lettere **c, d, e**), si intende evitare che un'interpretazione capziosa della attuale formulazione porti alla arbitraria riduzione dell'intervento statale alle sole “funzioni fondamentali” degli enti locali. Si tratterebbe di un'ingiustificata riduzione del perimetro delle entrate da valutare ai fini del ristoro, che invece deve fare riferimento

al complesso delle entrate correnti proprie degli enti locali, messe in crisi dall'emergenza. Il riferimento alle entrate proprie assicura di per sé la possibilità di individuare correttamente il fabbisogno da sostenere attraverso i ristori, senza necessità di ricorrere a classificazioni della spesa che non avrebbero alcuna giustificazione a fronte di una tensione finanziaria che investe in modo generale tutte le spese finanziate con le entrate autonome degli enti;

- *con le **lettere f) e g)** viene prospettata l'eventualità di ulteriori erogazioni di risorse a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali, a seguito delle evidenze derivanti dal monitoraggio, sulla base di eventuali ulteriori stanziamenti statali;*
- *Infine (**lettere h, i**), si ritiene che nella regolazione definitiva dei rapporti finanziari determinati dal sostegno all'emergenza, attualmente prevista al 30 giugno 2021, si debbano prendere in considerazione strumenti di eccezione alle regole contabili vigenti, attivabili nel caso in cui le misure adottate si rivelassero insufficienti a fronteggiare l'estensione delle situazioni di squilibrio e di crisi degli enti locali. Tali strumenti dovranno necessariamente coinvolgere anche la responsabilità statale, sia in termini di modifiche alle norme contabili, sia attraverso ulteriori risorse.*

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 106 con evidenza delle modificazioni proposte con i punti.

Art. 106 (Fondo per l'esercizio delle funzioni ~~fondamentali~~ degli enti locali)

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, **alle unioni di comuni**, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle ~~funzioni fondamentali~~ **rispettive funzioni**, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, **anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa**, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.

Con uno o più decreti ~~decreto~~ del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **di cui il primo** da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui ~~fabbisogni di spesa~~ **fabbisogni finanziari** e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE.

Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di ulteriori eventuali risorse rese disponibili allo scopo.

A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari ~~tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti~~ **tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati**, mediante apposite rimodulazioni dell'importo, **compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.**

All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai ~~fabbisogni di spesa~~ **fabbisogni finanziari**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 ~~per l'espletamento delle funzioni fondamentali~~, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai **fabbisogni finanziari** ~~fabbisogni di spesa~~. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari ~~tra Comuni, tra Province e Città metropolitane~~, **tra Stato, Comuni, Province e Città metropolitane.**

2- Integrazione fondi a supporto degli enti locali disposte dal dl 34

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 177, comma 2, le parole "74,9 milioni" sono sostituite dalle parole "150 milioni";
- b) all'articolo 180, comma 1, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle parole "400 milioni";
- c) all'articolo 200, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è integrato con ulteriori 300 milioni di euro da ripartire tra gli enti locali che sostengono oneri per il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di assicurare un adeguato flusso finanziario verso i rispettivi gestori del servizio stesso";

Motivazione

La proposta incrementa di 715,1 milioni di euro le risorse riconosciute ai Comuni, con riferimento a:

- a) il ristoro della **riduzione IMU destinata agli alberghi** e ad una grande platea di altre strutture recettive (- 50% per il 2020) che appare seriamente sottostimato. Il raddoppio dell'importo da assegnare ai Comuni coinvolti (da 74,9 mln. a 150 mln. di euro) permette di tenere nel giusto conto l'ampia dimensione dei beneficiari, che comprendono soggetti anche non imprenditoriali;*
- b) il fondo relativo all'**imposta di soggiorno**, oltre che al contributo di soggiorno di Roma e al contributo di sbarco delle isole minori, copre appena un sesto del gettito 2019. L'incremento di 300 milioni proposto permette di avvicinare il ristoro alla dimensione prevista della perdita di gettito pari a oltre i due terzi dell'attuale gettito di circa 600 mln. annui;*
- c) l'incremento del fondo per **il trasporto pubblico locale** di competenza degli enti locali, con uno stanziamento aggiuntivo dedicato di 300 mln. di euro (rispetto ai 500 attualmente previsti, per il complesso del TPL, comprendente diverse fattispecie di pertinenza delle ferrovie e di altri gestori);*

3- Agevolazioni sul prelievo relativo ai rifiuti

Inserire l'articolo X (Agevolazioni sui prelievi riguardanti i rifiuti solidi urbani)

1. Alle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da virus Covid-19 per un periodo non inferiore a 30 giorni, si applica una riduzione del prelievo relativo al servizio rifiuti pari al 20 per cento della tariffa applicata nel 2019 dai rispettivi comuni. I comuni applicano la stessa agevolazione ai nuclei familiari in particolare stato di bisogno per effetto dell'emergenza. Le condizioni per usufruire delle agevolazioni, tra cui l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per il servizio rifiuti nel 2019 da parte di ciascun beneficiario di cui al presente articolo, sono attestate dai beneficiari stessi mediante dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i termini e le modalità definite da ciascun comune. L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo costituisce adempimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 158 del 5 maggio 2020 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ferma restando la possibilità di applicazione dei bonus sociali nazionali previsti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché la facoltà dei Comuni di applicare ulteriori benefici collegati all'emergenza, in base al comma 660, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A parziale ristoro del mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnato ai comuni un contributo di complessivi 400 milioni di euro, il cui riparto avviene secondo le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, secondo periodo.

Motivazioni

*La proposta introduce **uno schema ragionevole e uniforme di agevolazione nazionale**, con riferimento al prelievo sui rifiuti, anche al fine di colmare l'assoluta insufficienza dello schema recentemente indicato da ARERA (Del. n. 158). L'agevolazione è commisurata ad un periodo di difficoltà maggiore quantificato in tre mesi per le aziende sottoposte a lockdown, evitando distinzioni di difficile comprensibilità e di dimensione molto differenziata nei territori tra "quota variabile" e "quota fissa" della tariffa. L'agevolazione è estesa alle famiglie in maggiore difficoltà e può essere valutata nel complesso intorno a 1,5 mld. di euro, di cui 400 mln. stanziati con questa proposta quale canale separato di ristoro in relazione alla citata disposizione dell'ARERA. Questa proposta permette altresì di evitare che il costo delle agevolazioni indicate da ARERA possa essere accollato alle famiglie e alle aziende non direttamente colpite dai lockdown. Infine, la proposta assicura che l'adozione di questo schema agevolativo costituisce a tutti gli effetti adempimento delle prescrizioni della delibera ARERA n. 158, evitando così ai Comuni e ai gestori del servizio inutili aggravii organizzativi (modifiche tecniche allo schema tariffario, pubblicità separata del beneficio).*

4- Proroga del termine e modalità di determinazione delle previsioni per i bilanci degli enti locali

All'articolo 106, aggiungere, in fine i seguenti commi:

“3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “31 luglio” sono sostituite dalle parole “30 settembre” e sono aggiunte in fine le seguenti: “, in deroga al termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

3-ter. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione possono non considerare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, nei limiti dei livelli complessivi di spesa registrati nel 2019, anche in relazione agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso e dei provvedimenti di volta in volta emanati a sostegno della tenuta degli equilibri finanziari degli enti locali.”

Motivazione

Alla luce del grave e persistente stato di incertezza in cui versa la finanza locale, in particolare per quanto concerne le fasi di programmazione e gestione delle risorse riferite all'anno 2020, la modifica proposta proroga dal 31 luglio al 30 settembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e per la verifica contestuale della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comma 2, inoltre esplicita la validità, anche ai fini autorizzatori, delle previsioni formulate senza considerare gli effetti dell'emergenza, attraverso il riferimento al livello di spesa registrato nel 2019, nelle more della loro più precisa determinazione, unitamente a dispositivi di supporto economico ed ordinamentale. La norma, che richiama necessariamente ovvi principi di prudenza contabile in materia di gestione delle spese in condizioni di incertezza, è di particolare importanza al fine di non indurre contrazioni generalizzate ed “eccessive” dei servizi erogati dagli enti locali, che avrebbero effetti di ulteriore aggravamento della crisi anche sotto il profilo macroeconomico.

5- Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Motivazione

*L'articolo 109 del dl 18 dispone, per il solo esercizio finanziario 2020, deroghe all'utilizzo della sola quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, in particolare specificando espressamente che le spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica in corso possono connotarsi quali interventi di carattere non permanente, quindi finanziabili anche mediante l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando in ogni caso le priorità da garantire anche con riferimento alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. La norma proposta punta a superare il ristretto perimetro dell'art. 109 per quanto concerne l'effettivo impiego degli avanzi in una situazione di grave criticità per la finanza degli enti locali. Infatti, **al fine di rafforzare l'efficacia delle finalità perseguite** la proposta amplia le facoltà di utilizzo degli avanzi attraverso:*

a. *l'estensione alla **quota destinata genericamente agli investimenti (co.1)** dell'utilizzo che l'art. 109 del dl 18/2020 consente solo per la quota libera dell'avanzo di amministrazione;*

a. *l'autorizzazione anche per **gli enti in condizione di disavanzo** dell'utilizzo delle quote libere e destinate dell'avanzo (**comma 2**), nonché delle quote vincolate, limitatamente agli importi derivanti da trasferimenti di terzi a rischio di revoca o da precedente contrazione di debito, con il duplice scopo di evitare possibili sanzioni dovute al mancato utilizzo delle risorse e per garantire anche per tale via un sostegno all'economia locale;*

b. *in considerazione delle attuali esigenze, inoltre, con **l'ultimo periodo del comma 1** si consente l'uso degli avanzi liberi e destinati anche nel corso dell'esercizio provvisorio e, per una quota non superiore all'80 per cento, fin dal momento del deposito dello schema di rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo. Viene inoltre consentito (in questo caso nei limiti del comma 898) l'utilizzo libero delle quote vincolate derivanti da entrate proprie effettivamente disponibili e libere da obbligazioni;*

c. *il **comma 3**, infine, dispone l'estensione dell'utilizzo, in deroga alle attuali norme, dei proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili e di attività finanziarie, nonché i*

proventi da sanzioni amministrative acquisiti nel 2020, al pari delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia (già trattate dal citato art. 109 del dl 18/2020).

6- Anticipazioni di liquidità

1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5%.

2. Agli stessi fini del comma precedente, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede mediante riduzione.

Motivazione

La norma consente di ampliare il ricorso ad anticipazioni straordinarie di liquidità attraverso due canali:

- la specificazione di una quota (3/12 delle entrate correnti) delle anticipazioni di tesoreria, orientata al supporto di liquidità derivante da posposizioni o perdite di gettito che si riscontrino nell'arco del 2020;*
- la possibilità di acquisire, agli stessi fini e sempre nei limiti dei 3/12, liquidità ex co 556 della legge di bilancio 2020 di cui al comma 556 della legge di bilancio per il 2020.*

L'onere per interessi viene posto parzialmente a carico dello Stato, nella misura del tasso all'1,5% annuo, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione pari a 4 mesi.

7- Pagamento FSC e spettanze enti locali da Ministero dell'interno

1. Per il 2020, il pagamento del saldo relativo al fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal ministero dell'Interno entro il 31 luglio 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all'erogazione stessa a norma delle leggi vigenti, in misura non inferiore al 95% della spettanza. Entro la stessa data di cui al periodo precedente il ministero dell'Interno provvede ad erogare agli enti locali le restanti spettanze di cui è noto l'ammontare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del ministero dell'Interno.

2. Le Regioni, con propri atti, adottano misure analoghe di erogazione anticipata, rispetto agli ordinari termini, di somme dovute a qualsiasi titolo agli enti locali dei rispettivi territori.

Motivazione

La norma proposta anticipa i tempi di pagamento del Fondo di solidarietà comunale e delle altre spettanze dovute agli enti locali, concorrendo così a contenere i rischi di carenza di liquidità delle amministrazioni locali, che si prospettano fin dal primo semestre dell'anno.

8- Sospensione concorso alla manovra di finanza pubblica di Città metropolitane e Province

1. Per l'anno 2020 per le città metropolitane e per le province è sospeso il contributo al risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è recuperato a partire dall'anno 2021, attraverso il versamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di venti rate annuali di pari importo.

3. Per l'anno 2020, per le città metropolitane e le province è sospeso in termini di cassa il recupero relativo ad esercizi precedenti delle somme rientranti nel "Fondo Sperimentale di riequilibrio", connesse alle riduzioni di risorse disposte dai seguenti provvedimenti:

- a) all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) articolo 28, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- c) articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d) articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le somme di cui al comma 3 sono recuperate mediante versamento o trattenuta, a norma delle leggi vigenti, in venti rate annuali di importo costante a partire dall'annualità 2021.

Motivazione

Al fine di assicurare maggiore sostenibilità alle condizioni finanziarie delle Province e delle Città metropolitane, gli obblighi di contributo alla finanza pubblica gravanti su tali enti a seguito delle gravose manovre finanziarie degli scorsi anni sono sospesi per il 2020 e i relativi importi sono recuperati attraverso costanti rate annuali nel periodo 2021-2040 (commi 1 e 2).

Per le stesse motivazioni, gli obblighi di contributo alla finanza pubblica gravanti sulle Province e sulle Città metropolitane a seguito delle gravose manovre finanziarie degli scorsi anni, con riferimento ai recuperi di quote dovute sugli esercizi 2019 e precedenti, sono sospesi per il 2020 e i relativi importi sono recuperati attraverso costanti rate annuali nel periodo 2021-2040.

9- Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Le norme proposte sospendono per il 2020 il ripiano dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, permettendone il recupero mediante l'allungamento di un anno dei rispettivi periodi di ammortamento. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale e le economie derivanti da queste misure emergenziali sono destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori spese da emergenza.

10- Enti in riequilibrio. Sospensione di termini

1. Con riferimento ai termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1° gennaio 2021

2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Motivazione

*Le due norme proposte puntano a sospendere il periodo di impugnazione delle decisioni delle Sezioni regionali della Corte dei Conti in materia di piani di riequilibrio (**comma 1**) e ad abolire la procedura di verifica dell'attuazione del piano con riferimento al primo semestre 2020 (**comma 2**), evitando un gravoso insieme di adempimenti che possono essere ripresi a seguito dell'uscita dall'emergenza in corso.*

11- Enti in riequilibrio (sospensione termini "dissesto guidato")

1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

2. Dopo il comma 7-*ter*, articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale."

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è abrogato;

b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.

Motivazione

Le gravose e ripetute restrizioni di finanza pubblica dell'ultimo decennio hanno inciso pesantemente sulla gestione dei piani di riequilibrio, spesso approvati in condizioni di contesto significativamente diverse da quelle poi riscontrate nel corso degli esercizi successivi. La norma proposta permette di assicurare la continuità gestionale degli enti in piano di riequilibrio che hanno riformulato il percorso di risanamento e sono al contempo oggetto di procedure di infrazione da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, che possono portare al dissesto "guidato" o allo scioglimento del Consiglio comunale sulla base di infrazioni registrate in precedenti versioni dei piani di rientro.

A tal fine sono sospesi i termini per l'attuazione del dissesto (co. 1), viene precisato che l'accertamento della "grave e reiterata violazione" nella gestione del piano di riequilibrio deve riferirsi al piano riformulato o rimodulato (comma 2) e sono abolite due norme della legge di bilancio per il 2018, che contrastano con le finalità sopra indicate.

12- Sospensione termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da virus Covid-19

Motivazione

L'articolo 259 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali prevede un termine perentorio per l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte dei Comuni per cui sia stato dichiarato il dissesto finanziario. Se tale termine scade durante l'emergenza sanitaria da Covid 19, per assurdo punirebbe ancor più la possibilità di risanamento dei Comuni che si trovano ad affrontare l'emergenza sanitaria e quella finanziaria. La norma proposta sospende tale termine fino alla chiusura dell'emergenza sanitaria fissata dal Dpcm del 31 gennaio 2020.

13- Parametri di deficitarietà strutturale

Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La norma sospende per il 2020 l'applicazione dei dispositivi che limitano la spesa e sottopongono a controlli e sanzioni gli enti in condizioni di "deficitarietà strutturale", il cui accertamento si basa su parametri che risultano fortemente investiti dall'emergenza da COVID-19 (copertura costi dei servizi a domanda individuale, dimensione della spesa corrente, dotazioni organiche). L'applicazione del dispositivo ordinario metterebbe in gravi difficoltà gli enti in questione nell'erogazione dei servizi essenziali e nella fornitura del supporto aggiuntivo richiesto dall'emergenza.

14- Rinegoziazione mutui enti in dissesto

3. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario la cui ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato non risulti ancora approvata con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo, possono comunque effettuare, nell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente.

Motivazione

Il comma 3, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente l'accesso anche degli enti in dissesto finanziario a tutte le misure di alleggerimento degli oneri di rimborso prestiti che diverse istituzioni finanziarie stanno attivando in queste settimane (Cdp, banche, Istituto per il credito sportivo). La norma mira a ricomprendere nel novero dei beneficiari sia gli enti in stato di dissesto finanziario che hanno deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ancorché non ne abbiano ancora ottenuto l'approvazione, sia quelli che non l'abbiano ancora presentata, purché ancora nei termini di cui all'articolo 259 del TUEL.

15- Anticipazioni del prezzo- Modifiche all'art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

All'articolo 207, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2 bis:

2 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per gli anni 2020 e 2021, con riferimento a tutti i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ssmmii, è calcolata sull'annualità di riferimento.

Motivazione

Con la crisi di liquidità che i Comuni stanno affrontando a causa dell'emergenza derivante dal COVID 19 e fermo restando la discrezionalità degli stessi Comuni nell'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo, al fine di individuare sul piano contabile l'idoneo appostamento delle anticipazioni del prezzo per contratti di beni e servizi appare necessario prevedere che tali anticipazioni siano effettuate sulla base non del valore complessivo del contratto, ma della quota parte relativa all'anno di riferimento. La proposta

emendativa mira, infatti, a coniugare le finalità di sostegno alle imprese con le legittime istanze di verifica degli equilibri contabili per gli enti territoriali.

16- Facoltà di finanziamento welfare aziendale

Articolo xx

1 Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del Dl 135/2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

- a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni,
- b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;
- c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del D.Lgs 285/1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19

Motivazione

Per affrontare l'emergenza del COVID 19, una delle tematiche di maggiore rilievo è quella del welfare aziendale finalizzato alla realizzazione di misure di mutuo soccorso a sostegno di altre misure di solidarietà e sostegno socio-assistenziali per i dipendenti degli enti locali.

Al fine di valorizzare dunque lo strumento già previsto all'interno del nuovo contratto degli Enti locali, si propone dunque quest'emendamento che serve per l'appunto a finanziare tali iniziative anche in deroga al limite di cui all'articolo 23 comma 2 del Decreto legislativo n. del Dlgs 75/2017 e dell'articolo 11 bis, comma 2, del Dl 135/2018

Sempre come misura di welfare aziendale è ammessa, in deroga alla contrattazione nazionale collettiva di stipulare polizze assicurative a favore dei propri dipendenti per prestazioni integrative in caso di contagio da Covid 19

17- Fondo per Comuni ad alta vocazione turistica

1. Nei Comuni ad alta vocazione turistica di cui al comma 1bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, sono istituite "zone rosse economiche" ed è destinato, per l'anno 2020, un fondo, nella disponibilità finanziaria del Ministero dell'Interno, pari a 150 milioni di euro quale ristoro del minor gettito derivante dalla grave crisi del settore turistico.

2. Per il solo anno 2020, in deroga al principio statistico di cui al comma 1bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2011, il fondo è distribuito tra i Comuni di cui al comma 1 che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero sette volte superiore a quello dei residenti.

3. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione i comuni di cui ai commi 1 e 2 vengono individuati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MIBACT, previa Intesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali sulla base di criteri che tengono conto della dimensione dei flussi turistici annui.

Motivazione

Il settore turistico risulta quello maggiormente colpito dall'emergenza sanitaria da Covid 19. In considerazione del fatto che ogni Ente Locale trae le proprie risorse dal sistema socioeconomico che amministra, orientando i propri servizi e la propria imposizione in virtù delle caratteristiche della propria comunità, appare evidente che i bilanci dei Comuni la cui economia è fortemente, o addirittura prioritariamente, incardinata sul settore turistico (che può rappresentare anche il 30,40,60,90% del PIL locale) si trovano in una situazione di fatto di default di bilancio, in considerazione della comprovata riduzione di capacità fiscale. Ora queste realtà si troveranno senza risorse a dover garantire i servizi standard e, al tempo stesso, a fronteggiare le nuove fragilità economiche. La norma che si propone mira a mitigare tali effetti negativi sui bilanci di tali realtà locali istituendo zone rosse economiche nei Comuni ad alta vocazione turistica ed un fondo di 150 milioni che andrà distribuito 15 giorni l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

18- Modifica al pagamento debiti enti locali (art. 116)

All'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite da "30 aprile 2020"
- b) al comma 1, le parole "7 luglio 2020" sono sostituite da "15 luglio 2020"
- c) al comma 4, le parole "24 luglio 2020" sono sostituite da "31 luglio 2020"
- d) al comma 8, le parole "trentesimo giorno" sono sostituite da "quarantacinquesimo giorno"

Motivazione

La norma sulle anticipazioni pluriennali di liquidità (6,5 mld. per gli enti locali) si configura certamente quale strumento assai utile per smaltire il debito commerciale e dare ossigeno alle economie locali. Sarebbe tuttavia opportuno estendere il perimetro ai mancati pagamenti del primo quadrimestre 2020 (attualmente fissato al 31 dicembre 2019), altrimenti i Comuni con poco debito storico non riceveranno adeguato sostegno in una fase in cui, per effetto

dell'emergenza in corso, anche i loro bilanci sono investiti, in questi primi mesi dell'anno, da significative tensioni di cassa.

19- Rinvio termine pagoPA

All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “30 giugno 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite con le parole “30 giugno 2021”;
- b) dopo le parole “abilitati ad operare sulla piattaforma.” aggiungere le parole “Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 settembre 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l’integrazione con la piattaforma.”;
- c) nell’ultimo periodo sostituire le parole “di cui al precedente periodo” con le parole “di cui al presente comma”;
- f) per l’anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 maggio al 30 settembre 2020.

Motivazione

In considerazione delle oggettive difficoltà incontrate dalle amministrazioni, non solo locali, nel processo di adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA, difficoltà ora aggravate dall'emergenza, dispone il differimento al 30 giugno 2021 dei termini per l'adozione di piattaforma.

20- Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli Enti locali

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.

2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

3. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

4. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione.

Motivazione

La situazione emergenziale conseguente al fenomeno epidemico COVID-19 sta determinando una condizione di sovraccarico operativo in tutte le amministrazioni comunali e degli altri enti locali, peraltro obbligati a ricorrere nel modo più ampio possibile a forme di lavoro agile.

Le leve organizzative per la gestione dell'emergenza risultano di fatto pregiudicate dalla disciplina definita dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, che prevede che l'ammontare delle risorse complessive destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa.

Inoltre, anche tenuto conto del rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, e in considerazione degli orientamenti applicativi restrittivi (da ultimo C.d.C., sez. Campania, del. n. 28/2020), che introducono una limitazione con carattere di fatto sanzionatorio (divieto assunzionale) non prevista dall'ordinamento, è indispensabile ribadire il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall'art.164, comma 2, del TUEL, anche rispetto alla disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 dello stesso decreto. Si ritiene necessario intervenire attraverso interpretazione autentica.

La sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, infatti, è prevista per la diversa ipotesi del mancato rispetto del termine (che può essere prorogato proprio in applicazione dell'art. 163, TUEL) per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

*Il **comma 4**, in relazione all'emergenza COVID 19 e per le finalità connesse alla funzionalità amministrativa degli enti, autorizza le assunzioni inviate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali anche nelle more dell'autorizzazione.*

21- Dergoghe Testo Unico delle Società Pubbliche (d.lgs. 175/2016)

1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

Motivazione

Il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.

Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

NORME TRIBUTARIE

22- Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

All'articolo 177, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al punto b) le parole "rientranti nella categoria catastale D/2", sono sostituite dalle parole: "degli alberghi e pensioni,";
- b) alla fine del punto b) le parole da "a condizione che" fino alle parole "ivi esercitate" sono sostituite dalle parole: "a condizione che i possessori degli immobili destinati ad attività ricettiva siano anche gestori dell'attività ricettiva, almeno in quota parte non inferiore al 33 per cento nel caso di gestione attraverso società di persone";
- c) al comma 1, le parole "per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)" sono sostituite dalle parole: "per il primo semestre dell'anno 2020 non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU)".

Motivazione

*La proposta di modifica dell'articolo 177 di cui alla **lettera a)** è dettata dall'esigenza di evitare che gli immobili destinati ad alberghi e pensioni ma non classificati nella categoria D/2 non rientrino nell'esenzione. Per le altre attività viene infatti correttamente richiamata l'attività svolta senza riferimento alla classificazione catastale dell'immobile.*

*La **lettera b)** riguarda l'estensione, anche alla previsione di esenzione in oggetto, del presupposto impositivo dell'IMU che è il possesso degli immobili, mentre la disposizione in questione cita solo la proprietà.*

*La **lettera c)** si rende necessaria perché secondo la normativa IMU, la prima rata IMU è pari alla metà di "quanto versato nel 2019", a titolo di TASI ed IMU. Sicché, se si è proceduto all'acquisto di uno degli immobili oggetto di esenzione previsti dalla norma a gennaio, non si ha diritto nessuna esenzione, in quanto non si deve versare la prima rata 2020. Se invece si è acquistato, ad esempio, si ha diritto ad un'esenzione più limitata.*

23- Imposta di soggiorno

All'art. 180, comma 3, al secondo periodo le parole "ed esclusivamente in via telematica" sono sostituite dalle parole ", anche in via telematica," e il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di violazione alle altre norme del regolamento comunale si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi."

Motivazione

L'obbligo di comunicazione in via telematica di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 180, che la modifica proposta modifica in facoltà, mette in difficoltà i Comuni di piccole dimensioni che non hanno a disposizione piattaforme telematiche di gestione delle dichiarazioni. Peraltro, tutti i Comuni di dimensioni medio-grandi già forniscono il servizio di comunicazione dei dati dei soggiorni via Internet.

Lo stesso comma 3 prevede inoltre, al terzo periodo, l'introduzione del sistema sanzionatorio, che mancava nella norma originaria. La norma appare, tuttavia, troppo sintetica e non adeguatamente graduata in base al diverso peso delle violazioni che vengono sanzionate. Inoltre, non prevede alcuna sanzione per inadempimenti relativi a

norme regolamentari e violazioni di carattere formale. Pertanto, si ritiene opportuna una sua riformulazione sulla base delle sanzioni previste per gli altri tributi comunali.

24- Locazioni brevi

All'articolo 180, comma 4, al secondo periodo, le parole "ed esclusivamente in via telematica" sono sostituite dalle parole " , anche in via telematica," e il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di violazione alle altre norme del regolamento comunale si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi".

Motivazione

La norma di riconduzione delle sanzioni relative alle locazioni brevi appare troppo sintetica e non graduata rispetto al diverso peso delle violazioni che vengono sanzionate. Inoltre, non prevede alcuna sanzione per inadempimenti relativi a norme regolamentari e violazioni di carattere formale. Pertanto, si ritiene opportuna una sua riformulazione sulla base delle sanzioni previste per gli altri tributi comunali.

Inoltre, la proposta di modifica relativa al secondo periodo mitiga l'obbligo di dichiarazione telematica che può costituire un ostacolo alla corrente gestione del tributo da parte dei comuni più piccoli che non dispongono di piattaforme telematiche.

25- Facoltà di prevedere ulteriore esenzione della TOSAP

All'articolo 181, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

1-bis. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, gli enti locali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.

1-ter: Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, i Comuni, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della TARI giornaliera di cui all'articolo 1, comma 662 della legge 27 dicembre 2013, n.147, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.

Motivazione

La norma proposta permette di intervenire in maniera più incisiva sulle agevolazioni ed esenzioni Tosap relative ai pubblici esercizi. La normativa sulla Tosap, dettata dal decreto legislativo n.507 del 1993, circoscrive e disciplina le esenzioni dal pagamento della tassa solo a situazioni ben definite (articolo 49). Pertanto, a normativa vigente i Comuni non possono prevedere altre esenzioni oltre quelle definite per legge. La proposta di emendamento mira a concedere ai Comuni questa facoltà, anche in considerazione della crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

La modifica di cui al proposto comma 1-ter si propone di consentire ai Comuni di esentare la Tari giornaliera, anche perché, assieme alla Tosap/Cosap, grava sulla medesima platea di soggetti passivi, ovvero coloro che occupano o detengono locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, e sono spesso versate insieme.

26- Correzioni alla legge 160/2019 (Riscossione diretta società in house e Maggiorazione ex-Tasi)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 786, lettera c), sostituire le parole “numero 4)” con le seguenti parole: “numero 3)”. Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole “numeri 1), 2) e 3)” con le seguenti parole: “numeri 1), 2) e 4)”.
- b. al comma 755 sono abolite le parole “da adottare ai sensi del comma 779,” e le parole “dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento” sono sostituite da “nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento”.

Motivazione

*Le norme proposte correggono due imperfezioni della normativa recata dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019), relativamente al versamento diretto delle somme riscosse per conto degli enti locali e all'applicabilità della maggiorazione di aliquota sulla “nuova IMU” (Maggiorazione ex-TASI). La modifica di cui alla **lettera a)**, coerentemente con lo spirito della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella legge di bilancio 2020, mira ad equiparare, ai fini del principio generale del riversamento diretto delle entrate, le società a totale capitale pubblico affidatarie delle attività di accertamento e riscossione agli enti impositori affidanti. Le società pubbliche, al pari dell'ente, potranno essere pertanto direttamente beneficiarie dei versamenti dei contribuenti. L'attuale formulazione della norma, che esclude dal principio generale del riversamento sui conti di tesoreria dell'ente impositore le sole società private a capitale misto pubblico-privato, costituisce con evidenza un errore materiale (confusione tra il “n.4)” e il “n.3)” dell'art. 52, co.5, del d.lgs. 446/1997, risultando in contrasto con l'obiettivo di potenziamento della gestione diretta da parte degli enti e con la funzione di garanzia che il dispositivo del riversamento diretto è chiamato ad assolvere.*

Appare opportuno ricordare che anche in sede di analisi tecnica svolta dagli uffici studi di Camera e Senato (Dossier del 17 dicembre 2019, pag. 382-383), per un verso, si ravvisava la presenza di una deroga al principio generale del riversamento diretto per le società miste (comma 786); tuttavia, in sede di analisi del comma 788 si confermava il principio generale del versamento diretto sui conti intestati all'ente impositore, ad eccezione delle società a totale partecipazione pubblica.

*La modifica di cui alla **lettera b)** mira a ripristinare nell'Imu la maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l'invarianza di gettito. Nell'attuale formulazione, infatti, i Comuni che avevano applicato la maggiorazione su segmenti specifici di base imponibile diversi dagli “altri immobili” (aree fabbricabili, fabbricati del gruppo catastale “D”, abitazioni principali “di lusso”) non potrebbero rinnovare la stessa misura del prelievo, con **una perdita di gettito non altrimenti recuperabile valutabile su base nazionale in oltre 70 milioni di euro**. La norma elimina, inoltre, il riferimento al comma 779, che detta regole di approvazione delle delibere valide per il solo 2020.*

27- Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque non superiore ad un valore di affidamento pari ad un terzo del valore oggetto del contratto in essere”.

Motivazione

La proposta emendativa risponde alla esigenza di consentire agli enti che hanno affidato la gestione delle proprie entrate ai concessionari privati di cui all'art. 52 del d.lgs n.446/97, di rinegoziare i contratti in corso le cui previsioni sono state investite dalle disposizioni di sospensione e proroga di termini emanate nell'ambito della emergenza epidemiologica. È peraltro inevitabile che il gettito delle entrate, sia tributarie che patrimoniali, degli enti locali risulti significativamente ridotto con riferimento all'intero 2020, anche per ciò che riguarda il bacino dei recuperi da attività di controllo, con particolare riferimento alle attività economiche più esposte alle conseguenze della crisi e a una quota non trascurabile delle famiglie.

28- Norma interpretativa su ristoro IMU-porti (art. 1, comma 582, n. 205/17)

1. L'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle parti in cui fa riferimento alle rendite proposte nel corso del 2019 ed alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, articolo 1, della medesima legge, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le rendite proposte successivamente al 2019, anche per effetto di procedimenti contenziosi, che hanno effetto dal 1° gennaio 2020, nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 della citata legge n. 2015 del 2017.

Motivazione

Il tenore letterale della norma di esenzione dall'IMU delle strutture portuali, a decorrere dal 2020, rischia di limitare il diritto al ristoro dei Comuni beneficiari del ristoro stabilito con il comma 582 della Legge di bilancio per il 2018 (l. 205/2017), in quanto sembra limitarlo ai casi di richiesta di riclassamento catastale “presentata” nel corso del 2019.

La norma interpretativa proposta punta ad evitare una sottovalutazione del ristoro dovuto, ricomprendendovi i casi di presentazione della domanda o applicazione del riclassamento più favorevole per il contribuente intervenuti anche successivamente, ma con effetto dal 1° gennaio 2020. La norma non richiede ulteriori stanziamenti rispetto a quanto già previsto dalla citata legge n. 205/2017

L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 co. 582

582. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

29- Casa avanzata (e linea di arresto avanzata)- art. 229

All'art. 229 comma 3. lettera b) al punto 2) sono eliminate le parole *“previa valutazione delle condizioni di sicurezza”*

Motivazione

È opportuno eliminare la frase *“previa valutazione delle condizioni di sicurezza”*, in quanto già responsabilità dei progettisti e soprattutto degli amministratori, esplicitarlo comporterebbe uno specifico esame caso per caso.

30- Corsia ciclabile- art. 229

All'art. 229 comma 3. lettera a) il punto 2) è così sostituito:

“Dopo il numero 12 è inserito il seguente 12 bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è da intendersi promiscua, nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare. La Corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.

All'art. 146 comma 1 del DPR 495 del 1992 la parola *“piste”* è sostituita con *“itinerari ciclabili”*.

Motivazione

È necessario permettere la realizzazione veloce e semplice, solo in segnaletica di percorsi ciclabili lunghi e/o connessioni ciclabili, anche a fianco della sosta, tra la sosta e la corsia veicolare, per questo valicabile, promiscua solamente dove per necessità non ci siano le misure necessarie in alcuni tratti. Necessità che sia possibile a fianco di ogni tipologia di sosta. Parallelamente alla corsia ciclabile occorre normare l'attraversamento. Al momento, sul codice della strada l'attraversamento ciclabile è previsto solo per collegare 2 piste ciclabili (art. 146 c.1 del Regolamento del Codice della Strada).

31- Ciclabilità nelle corsie del TPL- art. 229

All'art. 229 comma 3 del DL 34 dopo le parole *“La corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi”*, inserire il seguente periodo: *“Per le medesime e finalità, All'articolo 182 dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-ter. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato».*

Motivazione

Occorre permettere di utilizzare nelle viabilità radiali e di circonvallazione spesso con corsia preferenziale TPL sulla destra, la ciclabilità. I comuni potranno prevedere a seconda delle condizioni dei percorsi l'eccezione ai monopattini elettrici.

32- Doppio senso ciclabile in strade a senso unico- art. 229

Al comma 3, lettera b), alinea, sostituire le parole: « *all'articolo 182, dopo il comma 9, è inserito il seguente: »*, con le seguenti: « *all'articolo 182, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: »*.

Conseguentemente, dopo il capoverso 9-ter, aggiungere il seguente: “*9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata “doppio senso ciclabile”, è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano”*.”.

Motivazione

La proposta emendativa è volta a completare il pacchetto di modifiche urgenti al Codice della strada indispensabili per promuovere la mobilità ciclistica in ambito urbano, dando la possibilità ai Comuni di adottare, insieme alle “corsie ciclabili” sulle strade urbane e la “casa avanzata” nelle intersezioni semaforizzate, già positivamente contenute nel decreto, anche l'ulteriore regolamentazione del “doppio senso ciclabile”. Si tratta di un intervento caratterizzato dalla medesima natura leggera in sola segnaletica, che esistono già da tempo nella legislazione della maggior parte degli Stati europei e sono stati sperimentati in numerose città italiane, con esiti positivi, anche sotto il profilo della sicurezza.

E' peraltro possibile recepire direttamente la formulazione già contenuta nel Testo unificato AC 24 e abb. (col parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), licenziato dalla IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati nella seduta del 11 luglio 2019 e iscritto ai lavori dell'Aula per l'approvazione durante il mese di febbraio 2020 ma rimasto poi sospeso a seguito dell'emergenza da Covid-19.

33- mobilità scolastica- art. 229

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

“All’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 58, è inserito il seguente:

«58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.»

All’ articolo 135 - Regolamento di Attuazione il punto 12 è sostituito dal seguente:

12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE O SCOLASTICA (fig. II.318) indica l’inizio di una strada o zona a carattere abitativo o residenziale o scolastico, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all’inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All’uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE O SCOLASTICA (fig. II.319). Il segnale indica un limite di velocità generalizzato per tutti i veicoli di 15 km/h e il divieto di transito a veicoli con massa superiore a 35 ql.li. Ulteriori particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9)

Al comma 1 dell’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168:

dopo le parole “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati” sono eliminate le parole “sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2” e sono inserite le seguenti parole “sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2”.

Il comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 è interamente sostituito con il seguente:

“Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo.

Al capo 7 rubricato “Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo” dell’allegato al decreto n. 282 del 13.06.2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole “La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica” sono inserite le seguenti parole “nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,”.

Motivazione

La proposta emendativa, al fine di favorire forme alternative al mezzo privato nella mobilità da casa a scuola, introduce la definizione di “zona scolastica” e stabilisce di conseguenza di:

- implementare in modo strutturato e strutturale i sistemi di pedibus e bicibus, realizzare strade scolastiche cioè tratti di strada nelle vicinanze delle scuole e del loro ingresso dove nelle ore di ingresso e uscita sia vietata la circolazione, anche mediante l’impiego di telecamere o dissuasori mobili. Nelle linee guida o mediante altra azione di diffusione e accompagnamento si illustreranno possibili soluzioni e dispositivi per il rallentamento come ad esempio i “cuscini berlinesi”;
- utilizzare la strada residenziale in prossimità delle scuole dando al segnale di cui alla figura II.318 un insito valore di limite di velocità a 15 km/h e di possibilità di utilizzo indifferenziato degli spazi tra pedoni ciclisti e veicoli;

- Poter posizionare autovelox anche nelle strade urbane, comunque classificate anche E,F,F-bis, in prossimità delle scuole, tenendo conto anche della classificazione funzionale delle strade.

34- semplificazione ZTL attraverso l'installazione di telecamere- art. 229

All'art. 229, dopo il comma 3 introdurre il seguente comma 4. *“4. Al fine di uniformare e semplificare le procedure di installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni*

- a) *l'art. 17, comma 133-bis della Legge 15 maggio 1997, n. 127 è abrogato;*
- a) *l'art. 201, comma 1-bis, lett. g) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è così modificato: “g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso dispositivi o apparecchiature di rilevamento”.*

Motivazione

La modifica normativa, senza oneri per la finanza pubblica, si rende necessaria al fine di diminuire il rischio di congestione a causa dell'aumento degli ingressi di automobili nelle città e nei quartieri, semplificare e uniformare la procedura delle ZTL con telecamere a quella delle corsie preferenziali TPL e alle aree pedonali, riducendo all'essenziale le autorizzazioni necessarie.

35- Contrasto alla sosta abusiva per promuovere la sicurezza stradale di pedoni e ciclisti, tutelare il trasporto pubblico e la sua velocità commerciale, tutelare gli stalli dei servizi di mobility sharing e ricarica elettrica

1. Dopo l'articolo 12 del codice della strada è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. – (Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del [codice civile](#).

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici».

2. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati.

3. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

Motivazione

La modifica, già presente nel PDL di riforma del codice della strada approvato in commissione Trasporti della Camera dei Deputati AC 24 e abbinati, ha l'obiettivo di:

- prevenire il rischio di incidentalità soprattutto per pedoni e ciclisti causato dalla sosta irregolare,
- contrastare l'interruzione del servizio di TPL per sosta abusiva;
- tutelare dalla sosta abusiva gli stalli dei servizi di mobility sharing e delle colonnine di ricarica elettrica di privati su suolo pubblico.

CULTURA

36- Art 25- Contributo a fondo perduto

All'articolo 25, aggiungere un nuovo comma 7 bis:

7 bis. Anche i contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.446.

Motivazione

Regioni e Comuni concorrono con misure straordinarie, sostenute da finanza propria, a sostegno dei soggetti e delle loro attività colpite dall'emergenza COVID-19. L'emendamento estende agli interventi disposti da Regioni e Enti locali le misure previste per la contribuzione a fondo perduto di cui al presente articolo.

37- Art. 181-Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

All'art. 181, aggiungere un nuovo comma 1 bis:

1 bis. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo.

Motivazione

La ripresa dell'offerta culturale è indispensabile al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica. Essa inoltre è egualmente fondamentale per la ripresa di fiducia nella socialità e nella mobilità anche a scopi turistici. Il settore e gli operatori culturali sono colpiti dall'epidemia in termini proporzionalmente assolutamente assimilabili a quanto avviene nel settore turistico. L'emendamento attribuisce agli organi esecutivi degli Enti Locali la facoltà di disporre la misura, sostenuta con finanza propria.

38- Art. 183-Misure per il settore cultura

All'art. 183, al comma 2, dopo la parola "annullamento", inserire "o dalla sospensione".

Motivazione

L'emendamento intende permettere l'accesso ai ristori previsti per dal comma 2 non solo per gli eventi annullati a causa dell'emergenza coronavirus, ma anche per quelli sospesi.

39- Art. 183-Misure per il settore cultura

All'art. 183, aggiungere un nuovo comma 4bis:

4 bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.

Motivazione

Le motivazioni dell'emendamento si radicano nelle medesime motivazioni che hanno dato forma alle misure disposte dal DL con il presente articolo, per quanto concerne la contribuzione dello Stato agli enti beneficiari di Fondi ministeriali allo Spettacolo. In particolare, la facoltà concessa agli Enti Locali, ove applicata, concorre all'efficacia della misura esistente per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della cultura e la continuità aziendale delle istituzioni culturali destinatarie di sostegno pubblico alla propria programmazione e funzionamento.

40- Art. 183- Misure per il settore cultura

All'art. 183, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Anche in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.

Motivazione

La presente proposta emendativa è tesa a far sì le stazioni appaltanti – ad esclusione dei musei e luoghi della cultura statali, per cui è stato previsto del DL uno stanziamento per coprire la diminuzione delle entrate dovuta a mancata bigliettazione - possano procedere ad una revisione dei contratti in essere con le imprese culturali e creative. L'emergenza COVID-19 ha infatti portato alla cessazione o forte riduzione delle attività nei settori delle imprese culturali e creative che solo a partire dal 18 maggio 2020 stanno riprendendo molto gradualmente le attività, con ripercussioni sulle imprese che si protrarranno sicuramente per almeno tutto il 2020. Si tratta, infatti, di settori che implicano attività a contatto con il pubblico che faticeranno a riprendersi ben oltre la cessazione delle restrizioni imposte dal Governo a causa del COVID-19. La disposizione è dunque tesa ad aiutare le imprese culturali e creative a superare le conseguenze di questa emergenza che sta mettendo a dura prova la loro stessa sopravvivenza. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi e non necessita pertanto di copertura.

41- Art. 183- Misure per il settore cultura

All'articolo 183, aggiungere il seguente comma 13

13. Fondo Cura Cultura

Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la rinascita culturale "Cura Cultura", destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato a:

a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premiano il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;

b) sostenere la domanda culturale nelle Città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche "card" di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

Motivazione

Il tessuto associativo culturale rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle politiche culturali nelle città. Con l'istituzione del Fondo Cura Cultura i Comuni potranno assicurare la riapertura degli immobili civici affidati in gestione a terzi e sostenere le azioni delle organizzazioni culturali degli enti del terzo settore che sono state pesantemente penalizzate dalle misure restrittive determinate dalla pandemia. Allo stesso tempo il Fondo potrà sostenere la ripresa dei consumi culturali oggi pesantemente ridotti sia a causa della chiusura dei luoghi della cultura, sia a causa della complessa crisi sociale ed occupazionale. Il sostegno alla domanda colma un vuoto nelle misure fin qui adottate dal Governo e consente ai Comuni di promuovere politiche mirate.

42- Art. 184- Fondo cultura

All'art. 184, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Motivazione

Il comma 4 del D.L. 19 maggio 2020 art.184 rappresenta una significativa novità nel panorama degli strumenti agevolativi dedicati salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, con la previsione di un primo finanziamento del Fondo per la concessione contributi in conto interessi, affidato, come per lo Sport, all'Istituto per il Credito Sportivo, in gestione separata e gratuita.

Si avverte l'esigenza di rendere più esplicita la costituzione e il primo finanziamento anche del Fondo di Garanzia, per completare gli strumenti che possono assistere le operazioni di finanziamento per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale da parte di soggetti pubblici e privati: i primi, più sensibili al tema dell'abbattimento degli interessi fino all'eventuale loro azzeramento; i secondi più concentrati sulle garanzie che completano il quadro delle esigenze di accesso al credito.

La proposta di emendamento non modifica l'impianto testuale neanche dal punto di vista finanziario e consente di stabilire la sequenza formale che parte con la costituzione dei Fondi, alla quale farà seguito la facoltà del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di stabilirne il finanziamento, secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 184.

43- Art 264- Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19

All'art. 264, aggiungere il seguente comma 5:

5. Per tutti gli atti regolati dal presente articolo, la responsabilità contabile e amministrativa è limitata ai soli casi in cui sia accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.

Motivazione

Le semplificazioni di cui al presente articolo sono finalizzate ad accelerare e rendere tempestiva ed efficace l'azione amministrativa introducendo positive modifiche ai procedimenti ordinari. Considerata la vastità dell'apparato normativo in cui si inseriscono, la limitazione della responsabilità ai casi di dolo costituisce una condizione essenziale all'efficacia della norma stessa.

SCUOLA

44- Edilizia scolastica- Art. 232

Aggiungere il comma 8 bis:

Al fine di realizzare interventi volti ad ampliare le superfici utili degli edifici scolastici ospitanti le scuole dell'infanzia e primarie, anche realizzando negli spazi esterni degli stessi edifici strutture leggere è stanziata la somma di 300 milioni che saranno assegnate direttamente ai Comuni con decreto del Ministero dell'istruzione previa intesa in Conferenza stato-città e autonomie locali.

Motivazione

Si chiede la costituzione di un fondo per l'edilizia scolastica per supportare i comuni nella realizzazione degli interventi urgenti di edilizia scolastica leggera, nonché l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per contenere l'emergenza sanitaria e ampliare le superfici utili coperte degli edifici scolastici ospitanti le scuole dell'infanzia e primaria, anche realizzando, negli spazi esterni degli stessi edifici, strutture leggere. Le risorse sono assegnate direttamente ai comuni con decreto del Ministero istruzione previa intesa in Conferenza stato città e autonomie locali

EDILIZIA

45- Semplificazioni in materia edilizia

Articolo xy

1. All'articolo 2-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.55, il comma 1-ter è abrogato.

2. Gli aumenti di volumetria in deroga agli strumenti urbanistici, previsti dalle leggi regionali approvate in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni sottoscritta in sede di Conferenza unificata in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ("Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"), possono essere realizzati anche con interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, ivi compresi quelli che prevedano la demolizione di uno o più edifici presenti nell'area di pertinenza e la loro ricostruzione all'interno della medesima, anche con diversa sistemazione plano-volumetrica o diverse dislocazioni del volume massimo consentito.

Motivazione

La proposta normativa ha la finalità di abrogare il comma 1-ter dell'art. 2 bis del Testo Unico per l'Edilizia, che ha sollevato sin dalla sua entrata in vigore non pochi dubbi e perplessità in dottrina e in giurisprudenza, stante l'evidente incoerenza con la vigente disposizione di cui all'art.3, co.1, lett. d), DPR 380/01 che, nelle ristrutturazioni, richiede esclusivamente il rispetto delle volumetrie preesistenti.

Inoltre, si consentono aumenti di volumetria in deroga agli strumenti urbanistici previsti dalle Leggi Regionali sui Piani Casa anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, che altrimenti rimarrebbero inattuati.

46- Articolo 119-Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

All'articolo 119 comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera e):

“e) dalle società sportive per interventi realizzati su impianti sportivi di proprietà pubblica in concessione”

Motivazione

La proposta di emendamento è motivata dalla necessità di prevedere la possibilità di incentivare interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi di proprietà pubblica da parte delle società sportive concessionarie, in modo da riqualificare detti impianti e ridurre i costi di gestione per le società sportive.

47- Disposizioni in tema di impianti sportivi-Art. 216

All'articolo 216 comma 1 lettera a) le parole: “al 30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti parole: “al 30 settembre 2020”;

All'articolo 216 comma 1 lettera b) le parole: “entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti parole: “entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020”.

Motivazione

La richiesta di proroga da luglio a settembre si rende necessaria per permettere ai Comuni già con enormi perdite economiche, di ricevere da parte delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi.

A settembre gli Enti gestori sarebbero sicuramente in grado di avere una sicura liquidità data dalle iscrizioni ai Campionati del prossimo anno sportivo 2020/2021, dai tesseramenti degli atleti e dal pagamento delle rette.

48- Disposizioni in tema di impianti sportivi- Art. 216

All'articolo 216 comma 2 dopo le parole: "25 marzo 2020, n. 19" sono aggiunte le seguenti parole: " nonché del regime di ripresa graduale delle attività medesime conseguente all'art. 1, lettere e), f) e g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, alle relative linee guida nazionali e regionali ed ai relativi protocolli attuativi,";

All'articolo 216 comma 2 le parole: "in scadenza entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti parole: "in essere";

All'articolo 216 comma 2 dopo le parole: "effettuati o programmati" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché qualora il concessionario dimostri, attraverso i bilanci o con qualsiasi altra documentazione probatoria, che sia necessario un periodo di tempo maggiore per recuperare i minori ricavi legati alla riduzione delle attività sportive e per fare fronte ai maggiori costi derivanti dal rispetto delle misure di prevenzione anti-covid ed in generale dalla necessità di garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di adeguata sicurezza sanitaria."

Motivazione

La proposta di emendamento è motivata dalla necessità di prevedere la possibilità di proroga delle concessioni, anche in assenza di un piano economico-finanziario originariamente pattuito e di investimenti effettuati o programmati, per recuperare i minori ricavi legati alla sospensione e alla riduzione delle attività sportive e per far fronte ai maggiori costi derivanti dal rispetto delle misure di prevenzione.

49- Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale- Art. 217

All'articolo 217 comma 3 dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" sono aggiunte le seguenti parole: "previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali";

Motivazione

E' fondamentale il coinvolgimento degli enti locali proprietari degli impianti sportivi nella stesura del decreto che individuerà i criteri di gestione del fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale.

50- Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale- Art. 217

All'articolo 217 comma 3 dopo le parole: "di cui ai commi precedenti" sono aggiunte le seguenti parole: "riservando una quota alla gestione diretta dei Comuni."

Motivazione

Riservare una quota del fondo ai Comuni per il rilancio dello sport è di fondamentale importanza in quanto il 98% degli impianti sportivi è di proprietà comunale e in considerazione dell'eterogeneità delle forme giuridiche che regolano i rapporti tra Comuni e Associazioni/Società sportive.

Tale modalità assicurerebbe maggiore efficacia in termini di tempistica e controlli delle erogazioni e il conseguente raggiungimento degli obiettivi del Fondo.

ULTERIORI PROPOSTE

Aggiungere il seguente articolo:

51- Utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi

Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

In subordine:

Per gli anni 2020 e 2021, non trova applicazione il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La norma di cui si propone l'abrogazione o la temporanea disapplicazione vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in una anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 TUEL. Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma in oggetto, laddove mantenuto, vieterebbe l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, destinati e liberi, con evidente eccessivo irrigidimento delle risorse mobilitabili per emergenza.

Aggiungere il seguente articolo:

52- Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine

1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo.

2. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.

Motivazione

L'imminente avvio dell'anno scolastico 2020/2021 è caratterizzato dall'esigenza di organizzare i servizi educativi e scolastici in maniera tale da garantire un adeguato distanziamento tra gli alunni, in primo luogo riducendone la compresenza nelle aule.

Ciò determina la necessità di rafforzare li organici degli educatori, degli insegnanti e del personale ausiliario. Si fa presente che i Comuni hanno sempre sofferto carenze di organico del personale delle scuole dell'infanzia gestite direttamente, dovute ad una pluralità di

ragioni, quali il turn-over ridotto, che ha prodotto anche un sensibile incremento dell'età media del personale scolastico in servizio, e l'attrattività della scuola statale, che ha drenato, soprattutto negli ultimi anni, moltissimi insegnanti, transitati nei ruoli statali.

Questa condizione si presenta oggi con i caratteri dell'emergenza, in vista del riavvio delle attività didattiche a settembre prossimo tenuto conto della necessaria ridefinizione della numerosità delle classi per esigenze di distanziamento.

E' inoltre necessario prendere in considerazione l'ipotesi di un incremento della domanda di servizi educativi comunali, che potrebbe determinarsi a causa della possibile contrazione dell'offerta degli operatori privati, gravati da maggiori oneri e costi organizzativi, o comunque della maggiore economicità dei servizi comunali per i nuclei familiari, molti dei quali incisi dalla crisi economica causata dall'epidemia.

Per le predette ragioni è indispensabile l'adozione dei provvedimenti normativi necessari a consentire ai Comuni di reclutare il personale educativo-scolastico necessario per garantire i servizi per il prossimo scolastico.

Il presente emendamento introduce la possibilità per i Comuni, per l'anno scolastico 2020-2021, di assumere personale educativo, insegnante e ausiliario con contratto di lavoro a tempo determinato anche in deroga ai limiti normativi, contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile, stante l'eccezionalità della situazione.

Aggiungere il seguente articolo:

53- Efficacia delle graduatorie concorsuali

1. All'articolo 1, comma 147, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2021".

Motivazione

Tenuto conto della circostanza che la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai Comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale, il presente emendamento ha l'obiettivo di introdurre una misura di acceleratoria, consistente nell'ampliamento delle possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli Enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro. A tal fine si fa presente che in base alla scansione temporale definita dall'ultima legge di Bilancio (art. 1, comma 147, lett. b), della legge n. 160/2019) molte graduatorie concorsuali andranno a scadere il 30 settembre prossimo. L'estensione temporale della possibilità di utilizzare dette graduatorie può aiutare le amministrazioni a fronteggiare anche alcune specifiche e nuove esigenze determinate dall'emergenza, come quella di potenziare gli organici dei servizi educativi, nei quali, a partire dall'imminente nuovo anno scolastico, dovrà essere previsto un rapporto tra educatori/insegnanti e alunni tale da garantire il necessario distanziamento tra i bambini.

Aggiungere il seguente articolo:

54- Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

Motivazione

La normativa attualmente vigente non prevede un regime assunzionale specifico per il personale educativo-scolastico. Ciò determina una forte concorrenza dei diversi settori amministrativi sulle poche risorse finanziarie disponibili per le assunzioni. L'emendamento ha l'obiettivo di svincolare il budget assunzionale del personale impiegato nei servizi educativo-scolastici da quello del restante personale, tenuto conto che per detto personale la normativa statale e regionale vigente prevede specifici requisiti anche quantitativi in termini di rapporto insegnanti/alunni.

Aggiungere il seguente articolo:

55- Semplificazione delle procedure assunzionali

1. In relazione alla data di decorrenza stabilita dal decreto ministeriale 17 marzo 2020, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, i comuni possono comunque perfezionare le procedure assunzionali per le quali entro la predetta data siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Motivazione

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020, in piena fase emergenziale, di sospensione delle procedure concorsuali, e ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile u.s.

Tenuto conto della tempistica di pubblicazione del provvedimento e della circostanza che esso ha ridefinito la disciplina delle assunzioni nel corso dell'esercizio finanziario 2020, l'emendamento ha la finalità di introdurre il necessario coordinamento normativo e chiarire che tutte le procedure assunzionali avviate prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina (20 Aprile), in ossequio al principio del tempus regit actum, sono fatte salve, per tutti i Comuni, individuando come atto di avvio della procedura di assunzione la comunicazione di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165.

Aggiungere il seguente articolo:

56- Modifiche all'art. 1, comma 251 della legge 296/06

All'art. 1, comma 251, punto 1, lett. b, 1.3, dopo le parole «difficile rimozione» aggiungere le parole «e pertinenze»;

Abrogare i punti 2 e 2.1 dell'art. 1, comma 251 della legge 296/06.

Motivazione

L'emendamento vuole apportare modifiche provvisorie, nelle more della riforma della determinazione del calcolo del canone delle concessioni demaniali con finalità turistico

ricreative che verrà emanata entro il 30 settembre 2021, all'articolo 1, comma 251 legge 296/06.

Aggiungere il seguente articolo:

57- Modifiche all'art. 1, comma 732, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2021»;
- b) al comma 732 dopo le parole «i procedimenti giudiziari» aggiungere: «o amministrativi»;
- c) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
- d) al comma 732 lettera a) dopo «somme» la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
- e) al comma 732 lettera b) dopo «somme» la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
- f) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».

Aggiungere il seguente articolo:

58- Modifiche all' art. 1 comma 733 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147

- a) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» E, di seguito, aggiungere: «la presentazione della domanda di definizione agevolata sospende ogni tipo di procedimento amministrativo e ogni procedura di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato pagamento del canone
- b) al comma 733 dopo «importo» la parola «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;
- c) al comma 733 le parole «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2021».
- d) al comma 733 dopo le parole «mancato versamento del canone» aggiungere le parole: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originate dal mancato pagamento dei canoni».

59- Sostegno delle imprese di pubblico esercizio - Art. 181

All'articolo 181 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1-*bis*:

"1-*bis* L'esonero di cui al comma 1 si applica anche alle imprese artigiane di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, agli esercizi di vicinato e ai panifici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f-*bis* e dell'art. 4 comma 2-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.";

b) al comma 3, sostituire le parole "al comma 1" con le parole "ai commi 1 e 1-*bis*"